



Decisione n. 2523 del 30 aprile 2020

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. De Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 4 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3210, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere acquistato mediante due distinte operazioni disposte, rispettivamente, in data 19 marzo 2012 e 26 novembre 2014, dietro raccomandazione di un intermediario (di seguito, la Banca Incorporata) successivamente fuso per incorporazione nell'intermediario odierno convenuto, complessive n. 200 azioni della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata, per un controvalore complessivo di € 12.500,00. La ricorrente contesta l'inadeguatezza di queste operazioni rispetto al suo profilo, precisando di essere un investitore al dettaglio con l'obiettivo di protezione del capitale investito. Inoltre, contesta la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti, precisando che la Banca Incorporata aveva

rappresentato le azioni della propria Vecchia Capogruppo come un investimento sicuro e di pronta liquidabilità. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che l'intermediario convenuto sia dichiarato tenuto alla restituzione a suo favore delle somme investite o al risarcimento del danno per pari importo.

2. L'intermediario resiste al ricorso, eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che la ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e lo stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo allo stesso resistente, quale appunto è la Banca Incorporata. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, rilevando che ella non agisce nella qualità di azionista della Vecchia Capogruppo, ma in quella di cliente della Banca Incorporata, la quale non è stata direttamente interessata dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. La ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare repliche finali.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente

(vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo allo stesso resistente per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo al resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente le società controllate (tra cui anche la Banca Incorporata), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria all'intermediario resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (la Banca Incorporata) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe

sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tali disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente ha acquistato n. 200 azioni della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata per un controvalore complessivo di € 12.500,00, mediante le due seguenti operazioni: *i)* in data 19 marzo 2012 acquisto di n. 100 azioni per un controvalore di € 6.250,00; *ii)* in data 26 novembre 2014 acquisto di n. 100 azioni per un controvalore di € 6.250,00.

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per inadeguatezza delle operazioni proposte e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni oggetto del presente giudizio. Infatti, a fronte di queste specifiche contestazioni, il resistente, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Ne consegue, da una parte, che le allegazioni della ricorrente devono ritenersi provate in quanto non contestate e, dall'altra parte, che il resistente non ha assolto all'onere di provare che la Banca Incorporata abbia agito con tutta la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, il fatto che le operazioni proposte fossero inadeguate al profilo della ricorrente è comprovato dalla documentazione versata in atti. Infatti, da una parte, dal questionario MiFID sottoscritto dalla ricorrente risulta che il suo obiettivo di investimento era quello di "*proteggere il capitale investito*". Dall'altra parte, non risulta che ella abbia compiuto altre operazioni di investimento oltre quelle oggetto del ricorso. Pertanto, si deve ritenere che tale operatività non fosse adeguata al profilo della ricorrente anche dal punto di vista dell'eccessiva concentrazione.

4. Ritenuto, pertanto, che la Banca Incorporata abbia raccomandato alla ricorrente due operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura

di informarla delle caratteristiche e della rischiosità del tipo specifico di strumento finanziario proposto, si deve presumere che, qualora la Banca Incorporata avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la ricorrente non avrebbe acquistato le azioni in questione. Pertanto, considerato che il valore di tali azioni si è azzerato per effetto dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, la ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intero capitale investito (€ 12.500,00), oltre a rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione (per € 437,50) e interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 12.937,50, oltre a interessi legali dalla da quest'ultima data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi